



Enrica Martinelli

(ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza)

Il *defectus discretionis iudicii* nel sistema matrimoniale canonico.

Parte seconda

Caratteristiche e peculiarità della *discretio iudicii* *

SOMMARIO: 1. *Discretio iudicii* abituale e attuale - 2. Gravità del *defectus iudicii* - 3. L'influsso del *defectus iudicii* sugli *iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda*.

1 - *Discretio iudicii* abituale e attuale

Allorché si sia stabilita l'unità di misura valutativa della discrezione di giudizio necessaria a esprimere un valido consenso al matrimonio, resta ancora insoluta una questione per molti aspetti strettamente legata alla natura tipica delle malattie mentali, ossia la loro periodicità, a cagione della quale, non di rado, nella psiche del paziente a momenti di disordine e di disagio, possono subentrare inattesi periodi di lucidità. Il problema è, in realtà, di notevole momento, in quanto occorre determinare se, per l'espressione di un efficace atto volitivo, sia necessaria l'attualità dello stato di salute mentale nel momento della celebrazione del matrimonio o se, al contrario sia da ritenersi sufficiente una abituale idoneità del nubente a usare le proprie capacità psichiche¹.

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione sulla Rivista *Il Diritto ecclesiastico*.

¹ Secondo la teoria che accoglie la possibilità di una discrezione di giudizio abituale sarebbe ammissibile riconoscere la validità del consenso espresso da chi non goda ininterrottamente delle proprie facoltà psichiche, purché, in un momento di lucidità, il soggetto abbia manifestato consapevolmente l'intenzione di esprimere tale consenso. Questa impostazione, pur valida e accettata in relazione ad altri sacramenti, per il fine salvifico che a essi è collegato (si vedano circa i sacramenti del battesimo e della confermazione le considerazioni di **E. CORECCO, L. GEROSA**, *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano, 1995, p. 125 ss. e p. 135 ss.), non può essere accolta in ambito matrimoniale. La duplice natura sacramentale e negoziale del matrimonio, infatti, unitamente al



La giurisprudenza rotale si è da sempre dimostrata particolarmente attenta nella valutazione del sottile nesso che lega tra loro episodi, anche molto lontani nel tempo, di fragilità o turbamento psichico nella vita di un soggetto, accogliendo il criterio, pacifico in psichiatria, secondo il quale, anche per disturbi della personalità gravi o per vere e proprie patologie invalidanti, non possono assumersi schemi di valutazione rigidi o modelli di evoluzione fissi e precostituiti.

Difatti nelle decisioni dei giudici della Rota Romana, è frequente l'affermazione del principio che forme di psicosi o di nevrosi o di strutture patologiche di personalità non conclamate o non attuali al momento del sorgere del vincolo coniugale, possano comunque essere causa di un grave difetto di discrezione di giudizio².

A volte, difatti, le patologie psichiche, conoscono periodi di latenza anche molto lunghi e nel contempo forniscono, nella loro evoluzione, segnali non sempre univoci e consentono momenti - soprattutto nelle fasi di esordio - di perfetta o piena *restitutio in integrum* del paziente³. Si tratta, in sostanza, di periodi intercritici che caratterizzano molte patologie mentali e che la stessa clinica psichiatrica considera di non pacifica interpretazione. La periodicità è, difatti, una caratteristica dell'esistenza⁴ e anche nelle "manifestazioni psichiche anormali vi è almeno un accenno alla periodicità"⁵; in taluni casi, poi, la periodicità è particolarmente evidente, come accade nelle psicosi ciclotimiche o maniaco-depressive o nelle forme schizofreniche intermittenti, tanto che proprio la presenza di intervalli intercritici rappresenta un elemento importante per il raggiungimento di una formulazione diagnostica.

complesso di *iura et onera* che il vincolo porta con sé in perpetuo, impone di tener in adeguato conto le capacità mentali dei nubenti al momento dell'espressione del consenso. Inoltre non va dimenticato che proprio costoro sono i ministri del sacramento e ciò sembra rendere addirittura imprescindibile la necessità di una *discretio iudicii* attuale.

² Così, fra le molte, in una *coram* STANKIEWICZ, 19 dicembre 1985, in *R.R.Dec.*, vol. LXXVII, p. 631, n. 5 ss.; una *coram* RAGNI, 11 giugno 1991, *R.R.Dec.*, vol. LXXXIII, p. 388, n. 5.

³ G. FERRIO, *Trattato di psichiatria clinica e forense*, UTET, Torino, 1970, I, p. 127. Si veda inoltre F. DEL CORNO, *Psicopatologia: la storia, i problemi, le soluzioni*, in AA. VV., *Manuale di psicopatologia e psicodiagnostica*, a cura di E. Sanavio, il Mulino, Bologna, 2016, p. 32 ss.

⁴ K. JASPER, *Psicopatologia generale*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2000, 3^a ed., p. 736, osserva come le fisiologiche espressioni della vita, quali i ritmi del sonno e della veglia, l'insorgere della sensazione della fame, le oscillazioni della capacità di rendimento durante l'arco della giornata così come le variazioni dell'umore, altro non siano che declinazioni di periodicità.

⁵ G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, 2^a ed. riveduta e ampliata, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 287.



Occorre inoltre considerare come non in qualunque tipo di perturbazione della sfera psichica si assista alla medesima evoluzione verso la cronicizzazione della malattia, la quale anzi, in molte ipotesi, continuerà a presentare fasi alterne, nelle quali, a vere e proprie *bouffées* seguiranno momenti, magari anche lunghi, di apparente benessere⁶.

Quella dei cosiddetti *dilucida intervalla* o *intervalla insaniae* - per usare una terminologia cara alla canonistica classica - è una questione sulla quale è opportuno soffermarsi, seppur brevemente, poiché rappresenta uno dei punti critici, tutt'ora irrisolti, nella diagnosi, nella prognosi e nella cura del sintomo psichico. Attualmente, com'è noto, gli psichiatri preferiscono discorrere di intervalli liberi per sottolineare come si tratti di momenti di sospensione completa o perlomeno significativa, assodata e protratta per un certo tempo del corredo sintomatologico della malattia mentale, tale che il paziente si avvicina a uno stato simile a quello della salute e a una potenza fisiologica della capacità intellettivo-volitiva. Pur tuttavia, mentre la scienza psichiatrica tradizionale ammetteva pacificamente l'esistenza e il verificarsi nella pratica, di tali temporanei recuperi del benessere psichico - preoccupandosi, nel contempo, di distinguerli dagli stati di semplice *umbrata quies* - da tempo si è cominciato a dubitare della loro portata ed esistenza tanto che, secondo le più recenti acquisizioni, la clinica psichiatrica moderna, in primo luogo li esclude decisamente per determinate patologie mentali e in secondo luogo, li avvicina maggiormente a momenti di latenza della malattia o, eventualmente di asintomaticità della stessa, riducendone, in tal modo, l'importanza pratica⁷.

⁶ Sulle possibilità di recupero, più o meno completo, seppure temporaneo, del funzionamento psichico e sul prolungarsi dei periodi intercritici asintomatici, attualmente una grande influenza esercitano le terapie farmacologiche: l'utilizzo di farmaci appropriati, di nuova generazione, mirati alla cura del sintomo ma privi dei pesanti effetti collaterali degli psicofarmaci del passato, ha indubbiamente rappresentato un miglioramento della qualità della vita del paziente psichiatrico. Cfr. A. D'ANGIÒ, *Disturbi mentali e terapie farmacologiche*, in AA. VV., *Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 187 ss.

⁷ «La credenza che questa fase sia un periodo di completo recupero della sintomatologia, tra un episodio affettivo e un altro, è disconfermata dall'osservazione dell'alto tasso di compromissione del funzionamento sociale e lavorativo di questi pazienti, nonostante il recupero sindromico. Questo aspetto è verosimilmente legato alla presenza, anche durante il cosiddetto "intervallo libero", di sintomi depressivi sottosoglia che, pur non raggiungendo i criteri per la diagnosi di episodio depressivo, contribuiscono al non completo recupero dell'individuo" che seguita a viverli come fortemente disturbanti e solitamente rappresentano l'anticamera per il verificarsi di un nuovo episodio conclamato, instaurando così un circolo vizioso. In particolare questo aspetto, ossia la presenza della sintomatologia depressiva sottosoglia durante l'intervallo libero, ha risvegliato l'interesse



In verità, proprio l'evoluzione della scienza medica, ha notevolmente influito sulla considerazione che la dottrina e la giurisprudenza canonica riservano, allo stato attuale, alla teoria degli intervalli liberi.

Infatti, l'impostazione tradizionale attribuendo rilevanza, ai fini della validità del vincolo coniugale, alla presenza di un sufficiente grado di discrezione di giudizio del nubente al momento della celebrazione del matrimonio, riteneva che, qualora il consenso fosse stato prestato in un periodo - pur se transitorio - di recupero delle facoltà mentali, avrebbe dovuto considerarsi valido. Nonostante per secoli dottrina e giurisprudenza si siano uniformate a tale impostazione, tanto che taluna dottrina ha potuto affermare che "essa costituisce un vero e proprio *jus receptum*"⁸, rimanevano aperte numerose importanti questioni - quali la certezza che il periodo di assenza di sintomi corrispondesse effettivamente a un recupero delle facoltà mentali del nubente o che tale recupero fosse nella pratica sufficiente a consentirgli di valutare gli obblighi e i diritti derivanti dal matrimonio - di fatto destinate a essere soppesate, non senza difficoltà, dai periti psichiatri⁹.

Allo stato attuale, la questione potrebbe in parte esser riproposta per quanto attiene al decorso di talune psicosi cosiddette atipiche intermittenti - che vengono osservate e diagnosticate con maggior frequenza rispetto al passato e che presentano, sul piano clinico, relativamente alle classiche sindromi schizofrenica e ciclotimica, un diverso criterio evolutivo e sul piano prognostico, una minor incidenza di esiti infausti. Al di là della assai varia denominazione con cui le diverse scuole psichiatriche usano definire le patologie mentali e in specie le psicosi affettive, sia monopolari che bipolari (risulta peraltro irrisolto il problema se si tratti di entità nosologiche originali o se piuttosto esse siano da considerare forme differenziabili dalla schizofrenia e dalle ciclotimie solo dal punto di vista sintomatologico o prognostico), v'è da osservare che le psicosi cicloidi, con la loro periodicità intervallare asintomatica, che si traduce sovente nella latenza della patologia le cui manifestazioni si producono per fasi, pongono seri

dei ricercatori per un tema che pareva appartenere alla storia della psichiatria». Così **P. GIRARDI, A. KOUKOPOULOS, G. MANFREDI, I. PACCHIAROTTI, G. SANI**, *I disturbi bipolari*, in **AA. VV.**, *Manuale di psichiatria*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2014, 2^a ed., p. 376.

⁸ **P.A. D'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio nel negozio matrimoniale canonico*, C. Cya, Firenze, 1952, p. 165.

⁹ Si vedano al riguardo, le considerazioni svolte da **R. ZAVALLONI**, *La libertà personale. Psicologia della condotta umana*, Vita e Pensiero, Milano, 1973, p. 101 ss.; **C. BARBIERI, A. LUZZAGO**, *Metodologia della perizia psichiatrica*, in *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 262 ss.



problemi di valutazione per quanto concerne la validità del consenso prestato da chi ne è affetto¹⁰.

A quanto osservato si deve aggiungere la crescente incidenza di quella costellazione di disturbi della personalità che derivano dall'assunzione volontaria - fenomeno sempre in aumento - di sostanze tossiche quali droghe e alcool e che portano, nel lungo periodo a gravi stati di dipendenza psicologica fino alla progressiva totale destrutturazione della personalità (come nel caso, ad esempio, della psicosi alcoolica)¹¹.

In ipotesi siffatte si assiste, più che a una periodicità della sintomatologia a un mascheramento della dipendenza, intesa come deriva esistenziale e comportamentale dell'*addicted to drugs*¹² e a una scarsa percezione del disvalore sociale delle condotte additive¹³.

L'estrema eterogeneità dei casi sottoposti all'esame della giurisprudenza, ha dunque evidenziato come, se da un lato la latenza di una patologia psichica non possa essere univocamente interpretata, dall'altro nemmeno la *normalità* del soggetto nell'intervallo intercritico possa essere data per scontata. Se nell'esperienza psichiatrica poi, per

¹⁰ È stato altresì osservato che, se non può dubitarsi "che gli intervalli tra le fasi delle psicosi cicloidi possono comportare soltanto brevi segni morbosi o anche una *restitutio ad integrum* dello psichismo", tuttavia dovrà essere un'indagine condotta a tutto campo sulle esperienze vissute dal paziente in tale fase di remissione, ossia non "[...] la ricerca di segni empirici, bensì un'analisi esistenziale che consenta di far trasparire il mondo del soggetto" a permettere una corretta valutazione della portata della sua discrezione di giudizio. Cfr. **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria*, cit., p. 289.

¹¹ Molto interessante, a questo proposito, è la *coram RAGNI* del 11 giugno 1991 (in *RRDec.*, vol. LXXXIII, p. 388, n. 7) ove si afferma: "*Absque dubio ex solidata experientia probati auctores retinent hodie usum diuturnum ac ingravescentem in dies substantiae alcoholicae, gignit in persona potatrice elementum veneficum, quod post plus minusve occultatam incubationem interiore in subiecto atque absconditam propagationem psico-physicam, improvise suum occultationis statum runipit ac, sicuti vulcanus labam seu saxa liquefacta, ruinam personae interne productam per abnormes multiformes manifestationes eructat exterius palam pandendo per easdem eruptiones quibus modis et formis, seu et quantitate et qualitate quibus effectibus, in singulo individuo disgregatio psico-physica evaserit*".

¹² **B. CALLIERI**, *Presentazione del tema*, in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 12) descrive in modo suggestivo la peculiarità della relazione-tossicomane, il quale vive: "senza nostalgia né progetto, senza *alter ego* né reciprocità, senza dialogo interpersonale. Ciò va ben oltre il consumo della sostanza; e trasforma un corpo desiderante in un raggelato corpo oggetto dove l'autentico contatto è impossibile, dove la dipendenza diviene vera malattia dell'esistere".

¹³ Esse non si limitano all'*addiction* da sostanze psicotrope ma presentano uno spettro vastissimo e polimorfico: "dallo shopping compulsivo, alla dipendenza dalle nuove tecnologie di comunicazione di massa - internet, telefono cellulare etc. - dalla dipendenza sessuale a quella lavorativa, fino a quella del gioco d'azzardo". Cfr. **C. BARBIERI**, *Il c.d. disturbo dipendente di personalità: aspetti psichiatrici*, in *Dipendenze psicologiche*, cit., p. 19.



ammettere un intervallo libero può essere sufficiente un recupero, anche non completo, ma significativo, del compenso psichico¹⁴, per stabilire la validità del consenso alle nozze è necessario accertare nel nubente adeguate abilità mentali e doti psichiche che assicurino una sufficiente capacità di auto-determinazione¹⁵.

Ulteriore difficoltà nell'interpretazione dell'intervallo libero è rappresentata dalla circostanza che talora gli esordi di un disagio attualmente conclamato, possano o debbano essere fatti risalire addietro nel tempo, addirittura - anche se in modo episodico e prodromico - anteriormente alla celebrazione del matrimonio, così che il consenso espresso dal soggetto debba essere inserito nel contesto di una personalità già a quel tempo, pur se in modo non palese, minata alla sua base.

Un esempio paradigmatico è costituito da quei momenti di piena o semipiena *restitutio in integrum* dell'individuo affetto da forme psicotiche di tipo affettivo che specificamente conoscono un andamento ciclico e una notevole varietà di decorso clinico. La questione non è di poco conto poiché si tratta di stabilire se il nubente, nel momento di remissione dei sintomi o di latenza della malattia abbia - per quanto in modo transitorio - recuperato una sufficiente capacità intellettuale e volitiva assieme a un'adeguata attitudine alla relazione interpersonale.

Ciò posto, fino a quale momento precedente al conclamarsi della patologia psichica sarebbe possibile risalire in un percorso a ritroso teso a stabilire le condizioni mentali del nubente al momento della celebrazione delle nozze?

La giurisprudenza, soprattutto sulla base delle recenti acquisizioni della clinica psichiatrica, appare sempre più orientata a intravedere un nesso di continuità¹⁶ nell'evoluzione del disagio psichico e, per quanto

¹⁴ E. TANZI, *Psichiatria Forense*, Vallardi, Milano, 1911, p. 425 ss.

¹⁵ Per la giurisprudenza rotale si vedano (in *R.R.Dec.*): una *coram* RAGNI, 3 aprile 1990, vol. LXXXII, pp. 281-282, nn. 4-7; una *coram* PALESTRO, 29 aprile 1992, vol. LXXXIV, pp. 205-208, nn. 4-6; una *coram* STANKIEWICZ, 29 aprile 1993, vol. LXXXV, pp. 348-354, nn. 5-15; una *coram* HUBER, 20 ottobre 1995, vol. LXXXVII, pp. 576-580, nn. 2-7; una *coram* EODEM PONENTE, 4 marzo 1998, vol. XC, pp. 386-394, nn. 3-7; una *coram* PINTO, 28 gennaio 2000, vol. XCII, pp. 128-131, nn. 4-8. Cfr., inoltre, la recentissima giurisprudenza rotale riportata da D. SALVATORI, *Le dipendenze nell'età della tecnica. Relazione giuridica. Proposta di lettura della più recente giurisprudenza della Rota Romana (2002-2015) circa l'internet addiction*, in AA. VV., *Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2016, *Annales*, I, p. 239 ss.

¹⁶ Come rileva P.A. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., p. 156, di una presunzione di abitudine della malattia mentale - ben s'intende nella forma dell'*amentia* - avevano già parlato la canonistica classica e la giurisprudenza rotale la quale, in tempi più



riguarda, in particolare, i disturbi più invalidanti, a cercarne attentamente i prodromi, anche se lontani nel tempo¹⁷: l'accertamento di una patologia mentale clinicamente significativa in epoca successiva alle nozze, presenta sovente elementi importanti per la valutazione di una precedente condizione psichica anomala o perturbata.

In conclusione sembra potersi affermare che il nucleo centrale del problema debba essere spostato dall'attualità del disagio psichico nel momento della prestazione del consenso, all'attenta valutazione - da un lato - dell'eziologia, dell'evoluzione, della prognosi relativa alla causa del

recenti, ha fatto leva su di un'ulteriore *juris praesumptio*, ossia la continuità della patologia psichica, nel senso che, se questa "verrà accertata esistente in epoca anteriore alla celebrazione del [...] matrimonio essa dovrà presumersi tuttora sussistente nel momento successivo della celebrazione stessa, senza che occorra alcuna prova ulteriore del suo effettivo perdurare [...]". L'ovvia conseguenza di questo modo di procedere era rappresentata, da un lato, dall'impossibilità di presumere l'esistenza di un lucido intervallo, che, al contrario, andava sempre rigorosamente provato e, in secondo luogo, dall'indubbio valore del principio secondo il quale l'atto compiuto dall'*amens*, nel dubbio circa la sua validità, dovesse sempre essere ritenuto posto *in statu insaniae*.

Per questa posizione, in *S.R.R.Dec.*, si vedano, fra le molte, una *coram* **GRAZIOLI**, 24 aprile 1931, vol. XXIII, p. 153, n. 8; una *coram* **MANNUCCI**, 8 agosto 1931, cit., p. 373, n. 3; una *coram* **QUATTROCOLO**, 17 novembre 1932, vol. XXIV, p. 446, n. 3. Nello stesso senso, in dottrina si veda anche **P. GASPARRI**, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Typis Poliglottis Vaticanis, Romae, 1932, vol. II, p. 884.

Grandi progressi sono stati compiuti, sia dalla psichiatria che dalla scienza canonistica, dai tempi della perentoria affermazione "*olim schizofrenicus, semper schizofrenicus*" (richiamata ancora di recente da una *coram* **BOCCAFOLA**, 11 aprile 2002, in *S.R.R.Dec.*, vol. XCIV, p. 221, n. 19); attualmente il giudizio che costituisce l'obiettivo del processo di nullità riguarda la persona nella sua interezza e l'istruttoria deve seguire un'impostazione "biografica" tesa non solo a precisare la diagnosi del disturbo clinico ma anche a ricostruire la condizione psichica premorbose e l'evoluzione della personalità disturbata nel suo complesso. Cfr. **P. PAVANELLO**, *Disturbi mentali e terapie farmacologiche*, in *Matrimonio e processo*, cit., p. 222.

¹⁷ Si vedano per esempio (in *S.R.R.Dec.*): una *coram* **PINTO**, 12 ottobre 1979, vol. LXXI, pp. 441-445, nn. 3-14, in particolare nn. 3-7: una *coram* **STANKIEWICZ**, 19 dicembre 1985, cit., p. 631, n. 5; una *coram* **RAGNI**, 11 giugno 1991, cit., p. 388, n. 5; una *coram* **SERRANO**, 22 ottobre 1993, vol. LXXXV, p. 625, n. 7; una *coram* **DEFILIPPI**, 27 ottobre 2003, vol. XCV, p. 660, n. 14. In dottrina cfr. **E. COLAGIOVANNI**, *Lack of discretion of judgement and incapacity to assume the essential obligations of marriage. Canonical Jurisprudence and interpretation*, in *Forum*, 1991, p. 72 ss.; **C. BARBIERI**, **A. LUZZAGO**, *Picopatologia e capacità giuridiche*, cit., p. 144 ss.; **G. LESZCZYŃSKI**, *L'incidenza di psicosi maniaco-depressiva sul grave difetto di discrezione di giudizio*, in **AA. VV.**, "*Iustitia et Iudicium*". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, I, p. 482; **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria*, cit., pp. 288-289; **A. D'ANGIÒ**, *Disturbi mentali e terapie farmacologiche*, in *Matrimonio e processo*, cit., p. 187 ss.



defectus discretionis iudicii, e - dall'altro - della severità e del grado di destrutturazione della personalità che il disturbo psichico comporta nel caso concreto.

Risulta evidente, a questo punto, come il discorso si riconnetta strettamente a un ulteriore criterio di valutazione del difetto di discrezione, e precisamente a quello della sua gravità, che - se esaminato sotto il profilo della importanza degli effetti invalidanti e disabilitanti che la malattia mentale può avere sulle facoltà psichiche e sulla personalità - più di ogni altro può aiutare a percepire esattamente il grado di capacità di cui il nubente godeva in precedenza e precisamente al momento della celebrazione del matrimonio.

2 - Gravità del *defectus iudicii*

Si tratta, dunque, di soffermare ora l'attenzione sull'aggettivo con cui il legislatore ha ritenuto opportuno qualificare il *defectus discretionis iudicii*. Non può, difatti, sfuggire l'importanza della *ratio* che la disposizione normativa evidenzia nel richiedere che la mancanza di giudizio critico, maturo e proporzionato, destinata a inficiare il consenso matrimoniale, sia non una qualsiasi carenza, bensì rivesta un carattere di severità tale, da poter essere definita grave. Di non immediata evidenza, tuttavia, risulta la specificazione della portata di tale requisito - di per sé generico - e soprattutto la sua misura di relazione ai parametri dell'istituto matrimoniale unitamente a quelli di un equilibrato funzionamento delle facoltà mentali che si son viste presiedere il processo che porta alla sua costituzione¹⁸. Non parrebbe del tutto fuori luogo considerare il concetto di gravità del difetto di discrezione, in relazione alla gravità della malattia mentale, ossia in relazione al grado di severità dei sintomi che la corredano e della prognosi infausta che la accompagna. Infatti a una massiva destrutturazione della personalità, a una grave compromissione delle capacità mentali, non può sopravvivere una discrezione di giudizio proporzionata ai contenuti dell'istituto matrimoniale¹⁹. D'altro canto,

¹⁸ Ecco, dunque, che si focalizza il nucleo centrale del problema sotteso al concetto di gravità del difetto di discrezione: quale tipo di carenza o meglio, quali patologie causative di tale carenza sono destinate a rientrare nella previsione del can. 1095 n. 2?

¹⁹ Ci si muoverebbe, in tal caso, nell'ambito delle vere e proprie patologie psichiche, conclamate o destinate a conclamarsi e a cronicizzare con un decorso perlopiù infausto per il paziente. Apparterrebbero a questa categoria, accanto alle psicosi dell'encefalo in evoluzione - che sono caratterizzate dalla penuria del patrimonio mentale fin dalla nascita



nell'ambito delle vere patologie psichiche - una volta diagnosticate e conclamate - si può raggiungere con relativa tranquillità la certezza di invalidità del consenso prestato da chi ne sia affetto, anche se la condizione premorbosa non fosse stata tanto evidente o invalidante²⁰.

Ben diverso è il problema - e conseguentemente meno calzante il parametro valutativo - ogni qualvolta ci si allontani dalla tipicità dei sintomi e dei decorsi delle psicosi classiche e dal conforto - parziale come sempre in questo campo - che può fornire l'osservazione clinica dell'evoluzione della malattia, per addentrarsi in quel mondo senza confini, costellato dai più

o dalle prime tappe dell'età evolutiva come nei casi di frenastenia, di idiozia, di imbecillità e di cretinismo - le psicosi dell'encefalo in involuzione, nelle quali si annoverano tutte quelle forme di disordine mentale che compaiono con l'inesorabile declinare dell'età (come nei casi di demenza senile, arteriosclerotica e presenile), le psicosi tossiche, le psicosi infettive acute e subacute e quelle croniche, le psicosi distimiche, la schizofrenia, le psicosi epilettiche, quelle reattive, la paranoia e le sindromi paranoide. È ben noto come ogni classificazione in psichiatria sia suscettibile di critica e di revisione e quanto frequenti siano le variazioni dei raggruppamenti proposti dalle diverse scuole; in questa sede, lungi da ogni pretesa di esaustività o di completezza dal punto di vista scientifico, sembra tuttavia opportuno ribadire la fondamentale distinzione accolta dalla maggior parte degli orientamenti psichiatrici, tra le vere e proprie malattie mentali e le psicopatologie, le quali ultime determinano i cosiddetti disturbi della personalità, che pur causando un assetto difettuale e un funzionamento anomalo, sono meno invalidanti e disabilitanti di quelle della prima categoria.

²⁰ Sono numerosi gli esempi, nella giurisprudenza rotale, di sentenze affermative della nullità del matrimonio contratto dal soggetto psicotico (è bene tuttavia precisare che si tratta solitamente di psicosi classiche quali la schizofrenia, la psicosi ciclotimica, quella epilettica e la psicosi paranoide), proprio per la riconosciuta mancanza della necessaria discrezione di giudizio. Infatti, nonostante il giudizio sulla gravità del *defectus* rapportato agli *iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda* sia sempre devoluta, e in via esclusiva, al giudice, pur tuttavia egli, di fronte a una diagnosi di malattia mentale, a una sintomatologia florida e a una prognosi infausta, può, lecitamente presumere di trovarsi di fronte a una struttura di personalità talmente scissa e destrutturata, da non poter godere della capacità di consentire validamente al matrimonio. Esempi di siffatta giurisprudenza sono rappresentati (in *R.R.Dec.*) da: una *coram* **DI FELICE**, 13 novembre 1976, vol. LXVIII, p. 423, n. 2; una *coram* **BRUNO**, 24 novembre 1976, vol. LXVIII, p. 450, n. 3 ss.; una *coram* **HUOT**, 2 marzo 1978, vol. LXX, p. 121, n. 3 ss.; una *coram* **MASALA**, 10 maggio 1978, vol. LXX, p. 279, n. 2 ss.; una *coram* **BRUNO**, 30 novembre 1979, vol. LXXI, p. 497, n. 3 ss.; una *coram* **EGAN**, 20 gennaio 1983, vol. LXXV, p. 15, n. 2 ss.; una *coram* **BRUNO**, 21 luglio 1983, vol. LXXV, p. 474, n. 3 ss.; una *coram* **DI FELICE**, 14 maggio 1984, vol. LXXVI, p. 280, n. 3 ss.; una *coram* **FIORE**, 20 ottobre 1984, vol. LXXVI, p. 542, n. 3 ss.; una *coram* **BOCCAFOLA**, 20 aprile 1989, vol. LXXXI, p. 297, n. 3 ss.; una *coram* **DORAN**, 6 luglio 1989, vol. LXXXI, p. 493, n. 3 ss.; una *coram* **JARAWAN**, 4 aprile 1990, vol. LXXXII, p. 291, n. 3 ss.



diversi, eterogenei e atipici disagi psichici e disturbi mentali²¹.

Basti pensare che in ogni ambito della psichiatria clinica esistono casi che, per uno o più aspetti, si pongono, per così dire, a margine della sindrome di supposta appartenenza. Soprattutto in passato, si è parlato di forme intermedie o di psicosi atipiche - specie per alcune confluente sintomatologiche e nosodromiche di tipo schizoaffettivo - di pseudo psicopatie o di pseudo nevrosi - ciò a seconda dei momenti di osservazione clinica - con conclusioni diagnostiche non solo differenti ma spesso contrastanti²². Un primo problema ai fini dell'accertamento della

²¹ In quest'ambito, la stessa scienza psichiatrica si muove in assenza di certezze assolute, tanto che si può osservare come l'individuazione di taluni disturbi mentali, il loro inquadramento nosologico e addirittura l'approccio terapeutico, vengano fortemente condizionati dalle scuole psichiatriche di appartenenza, ognuna delle quali ha prodotto una propria nosografia, organizzata attorno alla specificità della teoria eziopatogenetica accolta. In riferimento, in termini generali, alle caratteristiche ideali di un sistema di classificazione si veda **F. DEL CORNO**, *Psicopatologia: la storia, i problemi, le soluzioni*, in *Manuale di psicopatologia e psicodiagnostica*, cit., p. 33. Data l'oggettiva impossibilità, in questa sede - e per ragioni di spazio e per la tecnicità della materia - di approfondire in maniera adeguata i diversi orientamenti, si farà riferimento a categorie molto generali, secondo le classificazioni ICD (*International classification of Diseases*, oggi giunta alla 10^a edizione) e DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Il DSM ha alle spalle una lunga evoluzione che parte dal 1952, anno della pubblicazione del DSM-I e ha conosciuto diverse revisioni con la pubblicazione del DSM-IV nel 1994, del DSM-IV-TR nel 2000 e del DSM-5 nel 2013).

²² Uno dei campi più ricchi di questi *rebus* clinici, è quello delle schizofrenie. Qui la marginalità, specie negli ultimi decenni, è così diffusa che il termine *borderline* è stato abitualmente rapportato alla schizofrenia e alla sua problematica clinica e psicopatologica. Così **B. CALLIERI**, *Psicopatologia e nosologia del paziente borderline con particolare riferimento al consenso matrimoniale in AA. VV.*, *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Annali di dottrina e giurisprudenza canonica, Officium Libri Catholici, Roma, 1981, p. 3 ss. In ogni caso non può negarsi, che la definizione del disturbo *borderline* di personalità (che per il DSM-5 presenta un *pattern* "pervasivo di instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dell'umore, e una marcata impulsività" che può trovarsi a margine di qualunque tipo di psicosi) è stata laboriosa e molto discussa e se oggi si è raggiunto un notevole consenso per quanto riguarda la descrizione sintomatologica, rimane ancora del tutto aperta la questione se questi pazienti costituiscano una categoria diagnostica autonoma, o se, al contrario, rappresentino, nelle manifestazioni più floride, un sottogruppo delle schizofrenie. Ciò che, tuttavia, preme rilevare, è come l'incidenza di questo disturbo della personalità sia, negli ultimi tempi, sempre più in aumento, non solo all'osservazione clinica bensì anche nella pratica dei tribunali ecclesiastici, con tutta la problematica che esso comporta in relazione all'inquadramento, alla definizione, al decorso e alla relativa gravità, aspetti questi che sono destinati a incidere notevolmente sulla valutazione dell'assenza di una sufficiente discrezione di giudizio nella personalità del nubente. Una decisione di notevole momento in materia - in quanto ricchissima di approfondimenti anche sotto il profilo psicopatologico



pervasività del disagio psichico sulla possibilità del soggetto di esprimere un valido consenso matrimoniale, è rappresentato proprio da questa categoria di disturbi di personalità assai vicina (e pur diversa) a (da) quella delle psicosi classiche e costituita da forme assai disparate di psicosi atipiche, di psicosi marginali, di melanconie pseudo nevrotiche, di depressioni latenti, di psicosi miste, relativamente alle quali, per certo, non è sufficiente un inquadramento diagnostico, né un'analisi delle manifestazioni sintomatologiche, data l'imprevedibilità del loro decorso, l'incertezza della prognosi e la presenza di periodi intercritici - anche frequenti e numerosi - che consentono un recupero, talvolta totale, delle facoltà mentali del soggetto²³.

Del pari, non può darsi alcuna automatica sovrapposizione tra patologia e invalidità del vincolo coniugale in quella serie - per altro molto vasta - di disagi mentali e caratteriali rappresentata dai disturbi nevrotici.

Prescindendo qui dai diversi e possibili approcci clinici, dai tentativi descrittivi o dalle teorizzazioni sulla personalità²⁴, è indubbio che possa essere attribuita alle nevrosi una nota di morbosità²⁵, che tuttavia - stante la

- è rappresentata dalla *coram* PINTO, 18 novembre 1979, in *R.R.Dec.*, vol. LXXI, p. 587, n. 3. Ancora in *S.R.R.Dec.*, si vedano la *coram* POMPEDDA, 4 dicembre 1984, vol. LXXVI, p. 573, n. 3; la *coram* BOCCAFOLA, 27 febbraio 1989, vol. LXXXI, p. 158, n. 9.

²³ G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., p. 461 ss.

²⁴ È bene peraltro ricordare che nell'ultima edizione del DSM (DSM-5 e già nella penultima, DSM-IV-TR), non compaiono più, come categorie diagnostiche né le psiconevrosi né le nevrosi, ma si parla, invece di "disturbi d'ansia", "disturbi depressivi", "disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati". La scelta di non utilizzare la categoria diagnostica delle nevrosi suscitò molto scontento soprattutto fra gli psichiatri statunitensi - in particolar modo tra quelli di orientamento psicoanalitico - cosicché venne introdotta la distinzione tra "*neurotic disorders*" e "*neurotic process*", limitandola tuttavia al solo significato descrittivo senza riferimento alcuno al processo eziologico del disturbo (al quale ancora faceva riferimento il DSM-II sulla scorta dell'insegnamento freudiano). Ecco, dunque che il "*neurotic process*" indica "*a specific etiological process involving the following sequence: unconscious conflicts between opposing wishes or between wishes and prohibitions, which causes unconscious perception of anticipated danger or dysphoria, which leads to use of defence mechanism that resulting either symptoms, personality disturbance or both*", mentre il "*neurotic disorder*" indica "*a mental disorder in which the predominant disturbance is a symptom or group of symptoms that is distressing to the individual and is recognised by him or her as unacceptable and alien (ego-dystonic); reality testing is grossly intact; behaviour does not actively violate gross social norms (although functioning may be markedly impaired); the disturbance is relatively enduring or recurrent without treatment and is not limited to a transitory reaction to stressors; and there is not demonstrable organic etiology or phaeon*". Cfr. DSM-III, 9-10.

²⁵ Com'è stato opportunamente rilevato il non qualificarla mentale sembra piuttosto una questione terminologica ancorata a una vecchia concezione del morbo psichico. Così M.F. POMPEDDA, *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattia mentale e il matrimonio*, in *Ius canonicum*, 1983, vol. XXIII, p. 136.



corretta percezione della realtà da parte del paziente, l'integrità dei suoi processi intellettivi e la chiara percezione del meccanismo nevrotico come 'altro da sé' con conseguente sofferenza psichica (ego-distonico) - tende a inficiare perlopiù il libero funzionamento dell'intelletto deliberante a causa dei conflitti intrapsichici - molto spesso inconsci - che possono turbare l'equilibrio interno del soggetto nevrotico e, conseguentemente, la sua capacità elettiva, la sua condotta e le sue relazioni interpersonali²⁶.

In quest'ultima ipotesi, quindi, ancor più chiaramente che in quella precedente delle così dette "psicosi atipiche", ci si troverebbe di fronte a disordini mentali che, pur essendo meno invalidanti delle psicosi classiche e per certo meno destrutturanti e disabilitanti - in una parola, meno gravi sotto il profilo qualitativo - tuttavia possono inibire notevolmente la necessaria discrezione di giudizio, richiesta per contrarre un valido matrimonio²⁷.

Proprio alla luce di queste considerazioni, pare doversi rivisitare il requisito della gravità del difetto di capacità a consentire, o meglio i suoi parametri relazionali e valutativi, agganciandoli, non tanto alla severità del tipo di disturbo psichico o alla sua categoria nosologica (paghi di una non sempre possibile equazione: malattia mentale = psicosi = invalidità del vincolo), quanto piuttosto avendo ben presente che ogni disturbo mentale, comportando una peculiare compromissione di taluni dei diversi aspetti che inscindibilmente compongono la realtà psichica dell'uomo, una eterogenea sintomatologia e una potenzialità destrutturante, può inficiare - a seconda di come si presenta e della intensità con cui dispiega i suoi effetti - in maniera minima o in massima misura la capacità di autodeterminazione

²⁶ "Solitamente la sintomatologia nevrotica non interrompe il flusso dell'esistenza, ma si iscrive in essa in modo comprensibile, mantiene una certa affinità con i temi della vita psichica normale e non si accompagna ad alcuna alterazione del sistema di realtà (anche se l'adattamento è precario)". Cfr. **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria*, cit., p. 238. Tra i sintomi nevrotici si rammentano l'ansia, le fobie, le ossessioni, le lamentele ipocondriache, i disturbi somatici, le modeste alterazioni dell'umore in senso depressivo.

²⁷ In effetti sono numerosissimi, in giurisprudenza, gli esempi di sentenze che hanno riconosciuto la nullità di un vincolo matrimoniale a causa di un grave turbamento nevrotico, impeditivo della capacità critica o della libertà di scelta. Fra le molte si vedano, in *R.R.Dec.*: una *coram* **EGAN**, 25 ottobre 1979, vol. LXXI, p. 454, n. 2 ss.; una *coram* **PINTO**, 12 ottobre 1979, cit., p. 441, n. 3 ss.; una *coram* **STANKIEWICZ**, 11 marzo 1980, vol. LXXII, p. 167, n. 4 ss.; una *coram* **DE LANVERSIN**, 19 novembre 1983, vol. LXXV, p. 634, n. 3 ss.; una *coram* **PALESTRO**, 25 maggio 1988, vol. LXXX, p. 337, n. 3 ss.; una *coram* **STANKIEWICZ**, 23 febbraio 1990, vol. LXXXI, p. 381, n. 3 ss.; una *coram* **BOCCAFOLA**, 27 febbraio 1989, vol. LXXXI, p. 158, n. 3 ss.; una *coram* **BRUNO**, 20 luglio 1990, vol. LXXXI, p. 660, n. 4 ss.; una *coram* **SERRANO**, 1 luglio 1990, vol. LXXXI, p. 449, n. 3 ss.; una *coram* **PINTO**, 28 gennaio 2000, vol. XCII, p. 128-131, nn. 4-8.



del soggetto.

In altri termini, la formulazione diagnostica, pur senza dubbio preziosa - in quanto consente un maggior chiarimento differenziale tra le sindromi psicotiche e quelle nevrotiche da un lato e i disturbi di personalità dall'altro - non è tuttavia determinante: in realtà il criterio della *gravitas* voluto dal legislatore, deve vedersi garantita una "mobilità" per così dire, tanto verticale quanto orizzontale nell'ambito, vasto quanto evanescente, dei disagi mentali.

Quest'ordine di considerazioni trova, peraltro, un'ulteriore conferma proprio qualora si passi a considerare l'ultima, amplissima categoria delle anomalie mentali: quella delle psicopatie (soprattutto schizofreniche anche in fase difettuale). Infatti, dopo essere stato per lunghissimo tempo "the forgotten man of psychiatry"²⁸, lo psicopatico, o meglio, la personalità psicopatica²⁹ ha acquisito un rilievo e uno spazio di considerazione

²⁸ H.M. CLECKLEY, *The mask of sanity. An attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality*, 4ª ed., C.V. Mosby Co. Publisher, St. Louis, 1964, p. 33.

²⁹ Il concetto di psicopatologia, cui attualmente corrisponde quello di personalità patologica, dopo molte incertezze, non ancora univocamente risolte, sembra potersi assimilare a quello schneideriano per il quale sono da isolarsi, in seno alle personalità difettuali, "come personalità psicopatiche, quelle che per la loro abnormità soffrono o fanno soffrire la società". Così K. SCHNEIDER, *Psicopatologia clinica*, Città Nuova, Roma, 1983, 3ª ed., p. 38. Con questa definizione può compararsi, come esempio significativo, quella del DSM-III (e ancor prima quella del ICD-9), secondo il quale il disagio soggettivo e sociale appare essere l'elemento caratterizzante della personalità patologica. Per quanto concerne poi, la tipologia, ossia la divisione in classi diagnostiche, questa non è così pacifica tra gli appartenenti alle diverse scuole psichiatriche; in questa sede ci si limita - come premesso - a fare riferimento a una delle possibili suddivisioni - quella operata dal DSM-III (pp. 305-330) - che, dopo aver precisato che "*many individuals exhibit features that are not limited to a single personality disorder*" individua sostanzialmente tre gruppi (*cluster*): il primo contiene i disordini denominati "*paranoid, schizoid, schizotypal*", il secondo quelli definiti "*hystriotic, narcissistic, antisocial, borderline*", il terzo quelli "*avoidant, dependent, compulsive, passive-aggressive*". Una categoria residuale contiene quelli designati come "*atypical, mixed, other*". Si vedano anche le considerazioni di G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., p. 247 ss. Per l'aspetto che qui interessa, è opportuno precisare che vi è un problema all'origine di questi disordini di personalità: si ipotizza, difatti, l'influenza determinante di fattori genetici, di costituzione corporea, ambientali, culturali e inerenti allo sviluppo individuale, che aiuterebbe a spiegare la qualifica di 'costituzionale' o 'congenita' normalmente attribuita alla personalità patologica. È intuitiva la rilevanza della questione in campo giuridico: la diagnosi di una condizione di disturbo di personalità del soggetto in un certo momento della sua vita, implicherebbe l'esistenza della stessa struttura basale di personalità - pur se manifestata diversamente o diversamente compensata - in tempi pregressi ovvero successivi. Difatti, in accordo con le più attuali posizioni in campo psichiatrico, il concetto di costituzionalità della personalità patologica presupporrebbe non solo una stereotipia e un maladattamento della risposta individuale, ma anche una chiara



eccezionali, anche per quanto concerne i riflessi giurisprudenziali in relazione all'applicazione del can. 1095, n. 2.

In relazione a questi casi, difatti, si può individuare un'insufficienza della *discretio iudicii* - probabile soprattutto nei periodi acuti o reattivi e frequente, in particolar modo, ove la decisione matrimoniale sia stata del tipo "a corto circuito" - fermo restando che, anche in relazione alle personalità patologiche, non è sufficiente pervenire alla diagnosi clinica, ma, al contrario, è necessario precisarne il *quantum*, ossia individuare l'esatta portata delle sollecitazioni patogenetiche relazionali³⁰.

Tutto ciò riconosce come logica conseguenza l'impossibilità di

stabilità e tendenziale permanenza della patologia (cfr. DSM-III, p. 305). Proprio queste ultime considerazioni, sulla costituzionalità e stabilità della struttura basale dei disturbi di personalità, suggeriscono di ricomprendere in questa vastissima categoria anche la così detta immaturità psico-affettiva, che è stata sovente riconosciuta dalla giurisprudenza rotale quale causa di difetto grave della capacità critica o deliberativa. Possono essere esempi dell'orientamento giurisprudenziale le decisioni *coram* **DIFELICE**, 27 ottobre 1973, in *R.R.Dec.*, vol. LXV, p. 705, n. 2; *coram* **STANKIEWICZ**, 31 maggio 1979, in *Ephemerides iuris canonici*, 1980, vol. XXXVI, pp. 137-138; *coram* **EODEM PONENTE**, 10.12.1979, in *Ephemerides iuris canonici*, 1979, vol. XXXV, p. 397 e in *R.R.Dec.*, vol. LXXV, *coram* **EGAN**, 19 maggio 1983, p. 302, n. 5; *coram* **EGAN**, 19 maggio 1983, p. 302, n. 4; *coram* **HUOT**, 18 luglio 1983, p. 441, n. 4; *coram* **AUGUSTONI**, 5 luglio 1983, p. 380, n. 3; *coram* **COLAGIOVANNI**, 22 novembre 1983, p. 655, n. 3; in vol. LXXVI, *coram* **EODEM PONENTE**, 20 luglio 1984, p. 488, n. 7; *coram* **JARAWAN**, 26 ottobre 1984, p. 557, n. 4; *coram* **EODEM PONENTE**, 19 giugno 1984, p. 378, n. 16; *coram* **AUGUSTONI**, 4 dicembre 1984, p. 578, n. 2; in vol. LXXVII, *coram* **STANKIEWICZ**, 11 luglio 1985, p. 355, n. 4; *coram* **COLAGIOVANNI**, 20 luglio 1985, p. 388, n. 4; *coram* **EODEM PONENTE**, 5 novembre 1985, p. 475, n. 13; *coram* **EODEM PONENTE**, 11 dicembre 1985, p. 570, n. 5; *coram* **FALTIN**, 11 novembre 1988, vol. LXXX, p. 623, n. 10; *coram* **BRUNO**, 16 dicembre 1988, vol. LXXXI, p. 745, n. 3; *coram* **PALESTRO**, 28 giugno 1989, vol. LXXXI, p. 451, n. 7; *coram* **FALTIN**, 21 ottobre 1989, vol. LXXXI, p. 613, n. 10; *coram* **RAGNI**, 16 luglio 1991, vol. LXXXIII p. 450, n. 4.

³⁰ Difatti, mentre per quanto riguarda le psicosi il problema è del tipo *aut-aut*, per le personalità patologiche, il problema è del tipo *quantum-quantum*. Nel primo caso, cioè, la dimostrazione della presenza di un quadro francamente psicotico "è qualcosa che conta per sé, perché si tratta di *malattia*, con i suoi alti e bassi, i suoi compensi e le sue acuzie, l'avvicinarsi di remissioni e ricadute, oppure con un difetto stabile o un lento deteriorarsi", nel secondo caso, invece "si tratta di organizzazioni della personalità, anche risalenti a epoca precoce, cioè di strutturazione dei rapporti interpersonali, in senso più o meno deficitario, disarmonico, conflittuale, il disturbo va quindi valutato nel suo *quantum* perché è da questo, che in ultima analisi, dipende il giudizio sulla capacità a contrarre matrimonio". **B. CALLIERI**, *Psicopatologia e nosologia*, cit., p. 30. I soggetti con disturbo della personalità "non si comportano come tali in tutti gli ambiti dell'esistenza. Pertanto più che alle singole azioni occorre badare alla fatalità della loro esistenza". **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria*, cit., p. 257. Una chiara applicazione di questi principi in giurisprudenza è fornita dalla sentenza *coram* **PINTO**, 18 dicembre 1979, cit., p. 587, n. 3.



inquadrate la personalità patologica come un'entità nosologica fissa e codificata, una malattia in senso proprio; si tratta invece di un'alterazione dei dinamismi psicologici che può variare moltissimo da caso a caso.

Dunque, così come la diagnosi clinica va 'individualizzata', allo stesso modo la valutazione della gravità del difetto di discrezione di giudizio al momento della celebrazione del matrimonio va agganciata saldamente alla fattispecie concreta, o, per meglio dire, alla vicenda umana.

Non è da escludere, infatti, che per taluni soggetti, con struttura difettuale di personalità, non si possa giungere a una certezza di incapacità al matrimonio; molti però sono i casi che, accuratamente valutati in sede peritale, daranno luogo a ineccepibili giudizi di incapacità, ove il giudice sappia cogliere la dimensione psicopatologica di queste realtà umane, carenti delle doti mentali e psicologiche necessarie per il valido instaurarsi della intima *communitas vitae et amoris coniugal*³¹.

A conclusione di questa doverosa - seppur estremamente sintetica - disamina dei disturbi che accompagnano la personalità patologica e che frequentemente vengono sottoposti all'esame della giurisprudenza ecclesiastica in materia di *defectus discretionis iudicii*, non può non rilevarsi come il requisito della gravità di tale *defectus* possa caratterizzare, secondo diverse graduazioni, ciascuna delle anomalie che affliggono la psiche umana, senza che la presenza di alcuna di quelle patologie sia di per sé significativa ai fini dell'accertamento della *gravitas* della mancanza della necessaria maturità di giudizio.

Nell'impossibilità di individuare sicuri criteri guida, per stabilire in via generale quali disturbi della personalità privino - per la loro potenzialità destrutturante - il nubente della necessaria capacità intellettuale o di una fisiologica facoltà critica oppure, ancora, possano minare alla base i processi che sostengono la sua libertà di elezione, non potrà che farsi ricorso, caso

³¹ B. CALLIERI, *Psicopatologia e nosologia*, cit., p. 31. La giurisprudenza, soprattutto recente, dimostra, peraltro, di aver perfettamente recepiti e largamente applicati questi principi e, se da un lato, si può notare come siano date spiegazioni le più disparate circa la causa dell'incapacità matrimoniale del soggetto psicopatico - si va dal rilievo della povertà della facoltà critica a quello dell'influsso degli impulsi sulla libertà della scelta in tutte le loro diverse graduazioni - dall'altro si nota lo sforzo teso a penetrare la realtà umana e la storia personale dell'individuo, proprio a evitare qualsiasi automatismo. Solo a titolo di esempio si vedano (in *R.R.Dec.*) le decisioni *coram* SERRANO, 4 marzo 1977, vol. LXIX, p. 79, n. 4; *coram* EGAN, 25 gennaio 1979, vol. LXXI, p. 25, n. 4; *coram* PINTO, 20 aprile 1979, vol. LXXI, p. 190, n. 3; *coram* BRUNO, 30 novembre 1979, vol. LXXI, p. 498, n. 4; *coram* STANKIEWICZ, 26 marzo 1981, vol. LXXIII, p. 168, n. 3; *coram* DE LANVERSIN, 19 novembre 1983, vol. LXXV, p. 635, n. 5; *coram* EGAN, 12 gennaio 1984, vol. LXXVI, p. 3, n. 4; *coram* FIORE, 16 febbraio 1985, vol. LXXVII, p. 89, n. 2.



per caso, all'inquadramento qualitativo del disagio psichico, immediatamente precisato e completato dal suo spessore quantitativo³².

Da ultimo, si intende ribadire come il requisito della gravità del difetto di capacità critico-valutativa e volitiva nel soggetto, da qualunque disfunzione psichica sia originato, risulti inscindibilmente connesso e strutturalmente collegato a un ulteriore parametro valutativo rappresentato dai contenuti e dalle peculiarità dello *status* coniugale, per sua natura perpetuo e destinato a proiettarsi nel futuro. Il nesso che mette in relazione l'incapacità di prestare un valido consenso con i doveri e i diritti promananti dal vincolo coniugale sembra essere, in effetti, l'unico criterio oggettivamente valido e giuridicamente rilevante per definire il grado di severità di qualunque disagio mentale, nel senso che qui interessa³³.

3 - L'influsso del *defectus iudicii sugli iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda*

A questo punto è imprescindibile affrontare un ulteriore passaggio logico a cui l'analisi finora svolta ha naturalmente condotto e che risulta determinante per la comprensione della fattispecie in esame, ossia la definizione di quale sia il parametro cui rapportare la carenza di discrezione di giudizio o, più precisamente, quale sia il contenuto degli *iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda*, previsti dal canone 1095 n. 2.

È precisamente nel momento della manifestazione della volontà matrimoniale che i diritti e gli oneri discendenti dal vincolo debbono essere presenti in concreto alle facoltà intellettive e quindi volitive; obblighi e diritti che, dal canto loro, non tollerano alternanze di tempo, né interruzioni, né procrastinazioni, ma valgono dal momento del consenso alle nozze, in perpetuo.

Risulta evidente come precisare quale sia l'essenza di tali situazioni giuridiche positive e negative all'interno del rapporto di coniugio, sia uno

³² In questo senso è orientata la pressoché unanime giurisprudenza rotale soprattutto recente - poiché come è stato osservato "anche l'approfondimento di tale gravissimo negozio nel diritto canonico è perfettibile e corre sui binari del progresso scientifico psichiatrico, che vale dire della conoscenza dell'uomo [...]". Così **M.F. POMPEDDA**, *Neurosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Officium Libri Catholici, Roma, 1976, p. 28.

³³ Cfr. **M.F. POMPEDDA**, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice Canonico*, in **ID.**, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 103.



dei cardini interpretativi della capacità discrezionale al matrimonio³⁴, e ancora più a monte, sia lo strumento valutativo, per eccellenza, della validità del consenso espresso: definire, infatti, l'essenza del consenso in relazione al suo oggetto, significa stabilire l'essenza del matrimonio stesso³⁵.

In senso generale, si può sostenere che lo *status vitae* (ossia il matrimonio *in facto esse*), rappresenti l'oggetto formale del consenso, in quanto implica il complesso degli elementi strutturali tipici dell'istituto matrimoniale³⁶. Accanto a tale oggetto formale, e pur ben distinte da esso, occorre tenere presenti le proprietà essenziali del vincolo di coniugio, poiché, come è stato giustamente osservato, "queste pur non costituendo l'essenza delle cose, sono necessariamente connesse con l'essenza. L'essenza non esprime le proprietà, ma le esige inseparabilmente"³⁷. Da ultimo, particolare attenzione dovrà essere rivolta agli elementi essenziali e ai fini del matrimonio stesso³⁸.

In relazione all'individuazione delle obbligazioni essenziali scaturenti dalla relazione di coniugio, si apre così un problema ermeneutico dell'attuale dato normativo, consistente nella possibilità di ricomprendere o meno in tale novero non solo i doveri - e corrispettivi diritti - connessi o derivanti da quelli che per antichissima tradizione teologico-giuridica sono

³⁴ Il legislatore ha parlato di *iura et officia matrimonialia essentialia* nel n. 2 del can. 1095 e di *obligationes matrimoniales essentialia* nel successivo n. 3. Ciononostante, non sembra doversi dubitare che i concetti cui tali locuzioni fanno riferimento siano simili. In altre parole il *gravis defectus discretionis iudicii* e l'*incapacitas assumendi onera matrimonialia essentialia*, pur essendo ipotesi di nullità ontologicamente distinte, rispondono ai medesimi parametri valutativi. Nonostante dottrina e giurisprudenza abbiano molto più spesso approfondito l'analisi dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio in relazione al canone 1095 n. 3 piuttosto che al precedente n. 2, non sembra errato affermare che le considerazioni relative ai primi possano essere estese anche all'oggetto del *defectus discretionis iudicii*. In questo senso si veda ampiamente una *coram* ERLEBACH, 9 giugno 2006, in *R.R.Dec.*, vol. XCVII, p. 171-172, nn. 5-6. Afferma l'esistenza di "*aliquam osmosim*" tra il n. 2 e il n. 3 del can. 1095 una *coram* PINTO, 5 novembre 2004, vol. XCV, p. 694, n. 7.

³⁵ Così A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico: dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, il Mulino, Bologna, 1993, p. 77.

³⁶ Cfr. E. GRAZIANI, *La chiesa e il matrimonio*, in *La Chiesa dopo il Concilio*. Atti del congresso internazionale di diritto canonico, Giuffrè, Milano, 1972, p. 457 ss.

³⁷ Cfr. M.F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice Canonico*, in *Studi di diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 273 ss.

³⁸ Il legislatore ha preferito non dare - come in molti altri casi - una definizione normativa dell'essenza del matrimonio; tuttavia ha usato il concetto di essenzialità in relazione a tutte quelle componenti che colmano di significato l'istituto matrimoniale.



considerati i *bona matrimonii*³⁹ (prole, fedeltà, perpetuità del vincolo) ma anche tutte le situazioni giuridiche attive e passive che sostanziano la *communitas vitae*⁴⁰.

In effetti, sul punto vi è una notevole eterogeneità di posizioni e la diversificazione si verifica soprattutto a proposito dell'interpretazione del valore giuridico dei testi conciliari, promotori - com'è noto - di una maggiore sensibilizzazione e valutazione degli elementi eminentemente personalistici del consorzio coniugale⁴¹.

³⁹ L'enciclica *Casti connubii* di PIO XI, afferma chiaramente che i tre *bona matrimonii* contengono "*luculentissimam totius de christiano connubio doctrinae summam*" (in *Acta Apostolicae Sedis*, 1930, p. 539). Cfr. anche E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 24, n. 2; P.A. BONNET, *L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali quale incapacità personale ad attuare le proprietà essenziali*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 93 (1982), p. 52.

⁴⁰ Infatti, va considerato che, nonostante si stia sempre più accentuando la tendenza a prospettare una coincidenza degli *iura et officia matrimonialia essentialia* del can. 1095 n. 2 con l'oggetto del consenso o, in altri termini, con il *totius vitae consortium*, non tutta la dottrina è in sintonia con tale impostazione. Vi sono autori, infatti, che ritengono che l'oggetto del consenso matrimoniale, come desumibile dai canoni 1055 e 1056 sia più ampio di ciò di cui parla il disposto del canone in esame: "*il consortium totius vitae* che nasce dal consenso matrimoniale, dal punto di vista giuridico, è un insieme di diritti e doveri benché includa anche altri valori umani che trascendono il solo valore giuridico. Di conseguenza l'oggetto del consenso matrimoniale è più vasto che la semplice relazione diritti-doveri matrimoniali, anche se questi, come richiede il canone, sono essenziali". Così J.F. CASTAÑO, *Studio esegetico dottrinale sulle tre figure del con. 1095*, in *Angelicum*, 69 (1992), pp. 233-234.

⁴¹ Non sono pochi coloro che vedrebbero possibile una traduzione in termini giuridici di tali elementi, cosicché i medesimi diverrebbero indispensabili per lo stesso sorgere del vincolo coniugale. In una pronuncia *coram ANNÉ* del 4 dicembre 1975 (in *Ephemerides iuris canonici*, 1977, vol. XXXIII, p. 169 ss., nn. 15-16) si sostiene - supportando la decisione con numerosissime citazioni sia magisteriali che dottrinali - che le affermazioni conciliari sul matrimonio debbono vedersi riconosciuto un valore anche giuridico, e come sia quindi giustificato parlare di uno *ius*, di una *obligatio*, alla comunione di vita. Tale obbligo sarebbe qualche cosa di diverso e di ultroneo rispetto ai *tria bona* che, calati nel contesto del *consortium totius vitae*, otterrebbero un significato più profondo e compiuto. In questo senso, si veda J.M. PINTO GOMEZ, *Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo C.I.C.*, in *Dilexit iustitiam, Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, cit., p. 22.

Rimanendo nell'ambito della giurisprudenza rotale, sembrano potersi ravvisare due correnti di pensiero tra gli Uditori: una prima favorevole a un ampliamento dell'oggetto essenziale del consenso matrimoniale (rappresentata da Anné, Lefebvre, Serrano, Raad); l'altra, invece nettamente contraria (difesa oltre che da due sentenze della Segnatura Apostolica - la *coram STAFFA* del 5 dicembre 1972 e la *coram EODEM PONENTE* del 29 novembre 1975, entrambe in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 1973, p. 567 ss. e 1977, p. 297 ss. - da numerosi Uditori tra i quali Pinto, Masala, Augustoni, Di Felice). Per una panoramica delle diverse posizioni assunte, in merito, dalla giurisprudenza rotale, si veda



D'altro canto, anche aderendo a una lettura della norma codiciale da cui traluca l'ecclesiologia conciliare, non è immediato giungere a individuare univoche conseguenze giuridiche tali da identificare dettagliatamente e definitivamente l'essenza dei diritti e dei doveri essenziali da valutarsi al momento dello scambio del consenso⁴²: è, tuttavia, possibile tentare di prospettare, in termini positivi e puntuali - anche sulla scorta dell'analisi dottrinale e, soprattutto, giurisprudenziale - i contenuti di base degli obblighi e dei diritti essenziali connessi al vincolo coniugale.

Innanzitutto non pare scorretto sottolineare il valore qualificante e specificante della dimensione sessuale all'interno del matrimonio cristiano. Lungi dal voler ricondurre il rapporto coniugale a una mera relazione fisica, si può convenire che una appropriata realizzazione della sfera intima rappresenti una componente essenziale del matrimonio-rapporto. Alla luce poi della forza innovatrice scaturente dalla nuova impostazione ecclesiologica del Vaticano II, il tradizionale concetto di *ius in corpus*, è stato criticato e, talora inappropriatamente appiattito nella sua accezione puramente materiale e biologica⁴³.

P. BIANCHI, *Incapacitas assumendi obligationes matrimoniales essentielles matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente dagli anni 1970-1982*, Glossa, Milano, 1992, pp. 5-63.

⁴² I giudici della Rota Romana rilevano la difficoltà di determinare *verbis positivis et adaequatis* quali siano gli elementi formali essenziali del *consortium vitae*, cui gli sposi si obbligano sotto forma di diritto reciprocamente concesso e accettato al momento della celebrazione delle nozze. In vista, tuttavia, di una finalità eminentemente operativa, quella cioè della decisione giudiziale circa la validità o meno del matrimonio, viene proposto un criterio di determinazione negativo che consiste nel "*demonstrare in casu singulari, ob alterius contrahentium condicionem penitus depravatam, iam tempore nuptiarum, plane insanabiliter ea deficere elementa, sine quibus nemo exaedificare valeat quodcumque omnis vitae consortium quod sit matrimoniale. Tunc deficit ipsum vitae consortium in suis hoc principiis et in casu deest ipsum obiectum consensus matrimonialis*" (una *coram ANNÈ*, 25 febbraio 1969, in *S.R.R.Dec.*, vol. LXI, p. 184-185, n. 18). Molto spesso genericità e indeterminatezza accompagnano le definizioni che della relazione personale e degli obblighi coniugali offre anche la dottrina: "[...] Quell'insieme indefinito e indefinibile di atteggiamenti, di comportamenti e di attività variabile nelle sue espressioni concrete a seconda delle diverse culture, senza il quale è impossibile la formazione e la conservazione di quella comunione di vita [...] necessaria per il raggiungimento, in modo veramente umano, delle finalità del matrimonio". **U. NAVARRETE**, *Problemi sull'autonomia dei capi di nullità del matrimonio per difetto del consenso causato da turbe della personalità*, in *Perturbazioni psichiche*, cit., p. 113. Per una approfondita trattazione sull'oggetto del consenso matrimoniale cfr. **M.F. POMPEDDA**, *L'amore coniugale e il consenso matrimoniale*, in *Studi di diritto matrimoniale canonico*, II, Giuffrè, Milano, 2002, p. 25 ss.

⁴³ La dottrina ha sovente sottolineato come la lettura contrattualistica propria della codificazione del 1917, enfatizzasse la "consegna, da parte dei nubenti, di diritti e di doveri, tra i quali spiccava il *ius in corpus perpetuum et exclusivum*, cioè il diritto personalissimo,



Senza dubbio una siffatta visione è da considerarsi mortificante e riduttiva, in quanto basata sul contenuto obbligatorio del reciproco scambio di prestazioni di carattere sessuale tra i coniugi e tale da non rendere appieno la dimensione eminentemente personale della totale donazione di sé che questo comporta.

In altri termini, il *ius in corpus* è stato, forzatamente quanto in modo inesatto, avvilito in una visione materialistico-meccanicista, cui è stato conseguentemente ridotto anche l'oggetto del consenso coniugale⁴⁴.

È di tutta evidenza come ricondurre il portato della espressione più intima della *communitas vitae et amoris coniugalis*, costituita dalla relazione carnale tra i coniugi, a un diritto sulla persona della comparte - o, peggio sul suo corpo - oltre a essere impreciso e riduttivo sotto il profilo giuridico, sia inaccettabile, proprio in quanto lesivo dell'irripetibilità dell'essere umano e della sua inviolabile dignità. Al contrario, ogni considerazione relativa all'incontro tra gli sposi deve prendere le mosse dalla consapevolezza della centralità del rapporto sessualità-persona, dal momento che oggetto dello scambio del consenso sono gli *iura personalia*, solo teoricamente distinguibili dalle persone dei nubenti⁴⁵.

perpetuo ed esclusivo che ciascun coniuge dà e accetta dall'altro per il compimento degli atti di per sé idonei alla procreazione della prole. Quest'ultima era la finalità essenziale e primaria del matrimonio, essa era l'oggetto esclusivo del consenso matrimoniale". Così P. BARBERO, *Psicopatologie sessuali e matrimonio canonico*, in *Apollinaris*, 2000, vol. LXXIII, p. 761.

⁴⁴ Ciò è, per esempio, quanto lamenta EGAN, in una decisione del 22 aprile 1982, in *Il Diritto ecclesiastico*, 93 (1982), II, pp. 6-8, nn. 7-10. Non è isolata l'opinione di chi non considera, invece, il *ius in corpus* sotto il profilo della semplice prestazione sessuale, ma lo inquadra più compiutamente nel contesto di una relazione interpersonale: "*Ius enim illud non abstracte a coniugibus percipitur sed concrete in intima consuetudine vitae et amoris coniugalis*", ove tale *consuetudo* e l'intenzione di instaurarla vengono addirittura presentate come il contesto ideale e la verifica della trasmissione di tale *ius*. Cfr. una *coram* DIFELICE, 8 marzo 1975, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1976, vol. CI, p. 86. Si veda, in questo senso anche una *coram* STANKIEWICZ, 31 maggio 1979, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1980, vol. CV, p. 190, n. 2.

⁴⁵ Come ignorare, ad esempio, le gravi implicazioni che la sessualità - e i suoi disturbi - possono avere sulla personalità del soggetto e sul suo modo di relazionarsi agli altri? Non è dubbio che le disfunzioni sessuali e le problematiche che ne conseguono possano riverberarsi, in primo luogo, sul momento genetico del vincolo; infatti: "*[...] perturbatio personalitatis adeo potest individuum afficere ut graviter laedat vel ipsius capacitatem recte cognoscendi aut appetendi res, quae ad sexum rationem dicunt, et praesertim ad personam compartis et matrimonium inter utrumque nectendum*". Così una *coram* SERRANO, 30 aprile 1974, in *R.R.Dec.*, vol. LXVI, p. 313, n. 16.

In specie dagli anni '70 in poi, il rilievo determinante riservato dall'ecclesiologia conciliare alle manifestazioni della personalità - unitamente allo sviluppo della clinica



La moderna antropologia “ha eliminato in maniera definitiva il concetto di sessualità come sesso e ha tolto a quest’ultimo la sua autonomia funzionale”. È indubbio che, oltre a essere pulsione profonda e istinto riproduttivo, la sessualità sta alla base dell’identità personale ed esprime la dimensione relazionale del vivere, “una possibilità di esperienza, nella quale si ha al tempo stesso attuazione e rivelazione dell’io”⁴⁶.

A questo punto, fissando l’attenzione sugli *iura et officia essentialia* cui deve rapportarsi la *discretio iudicii* dei nubenti ai fini della validità del matrimonio, si può sostenere che questa debba necessariamente avere a oggetto il valido instaurarsi di una relazione interpersonale tra i coniugi finalizzata all’armonico sviluppo e alla maturazione della vita intima della coppia; che anzi, proprio grazie a questa visione, almeno in parte ‘dematerializzata’, della componente carnale del vincolo matrimoniale, il *ius in corpus* può legittimamente venir reinterpretato come l’essenza stessa dell’alleanza coniugale⁴⁷, nella sua realtà di legame unico e irreversibile, eminentemente interpersonale, attraverso il quale gli sposi, protagonisti avvinti da una medesima sorte di solidarietà e condivisione, si impegnano reciprocamente a una mutua - quanto responsabile - disponibilità alla comunione di vita. Quest’ultima implica tutta la virtualità dei diritti e dei doveri coniugali nella loro concretezza e non soltanto nella loro teorica definizione depersonalizzata, quasi che la *discretio iudicii* “fosse valutata

psichiatrica - ha imposto alla giurisprudenza rotale di prendere in considerazione in modo più incisivo rispetto al passato le inclinazioni e i limiti di carattere personale - destinati a impedire l’acquisizione di una piena consapevolezza della natura del matrimonio - caratteristici dei soggetti con orientamento parafilico o con orientamento omosessuale. Esempi di tale giurisprudenza (in *S.R.R.Dec.*) sono: una *coram ANNÉ*, 25 febbraio 1969, vol. LXI, p. 175, n. 2; una *coram PALAZZINI*, 28 ottobre 1970, vol. LXII, p. 967, n. 5; una *coram PINTO*, 18 marzo 1971, vol. LXIII, p. 190, n. 5; una *coram LEFEBVRE*, 15 gennaio 1972, vol. LXIV, p. 19, n. 9; una *coram DAVINO*, 6 giugno 1972, vol. LXIV, p. 341, n. 4; una *coram PINTO*, 14 aprile 1975, vol. LXVII, pp. 229-234, nn. 4-8; una *coram HUOT*, 30 gennaio 1980, vol. LXXII, pp. 73-86, nn. 3-24; una *coram STANKIEWICZ*, 14 novembre 1985, vol. LXXXVII, pp. 487-488, nn. 5-6; una *coram FUNGHINI*, 19 dicembre 1994, vol. LXXXVI, pp. 766-772, nn. 3-9.

⁴⁶ G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., p. 295.

⁴⁷A favore di una visione del *ius in corpus* che si traduca in una “*coniunctio animorum in corpore*” e contenga in sé tutti gli elementi necessari all’instaurarsi di una effettiva *communio vitae et amoris coniugal*, si vedano (in *S.R.R.Dec.*) le decisioni *coram SABATTANI*, 21 giugno 1957, vol. II, p. 502, n. 5; una *coram PINNA*, 4 aprile 1963, vol. LV, p. 259, n. 5; una *coram PINTO*, 15 luglio 1971, vol. LXIII, p. 689-690, n. 3; una *coram STANKIEWICZ*, 27 marzo 1998, vol. XC, p. 286, n. 8, e una *coram PINTO*, 15 luglio 1977, in *L’incapacitas (can. 1095) nelle “sententiae selectae coram Pinto”*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1988, p. 160, n. 6. Cfr. inoltre C. GULLO, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, 1°-2° c)* in AA. VV. *L’incapacitas (can. 1095)*, cit., p. 20 ss.



intorno a delle idee e non alla loro realizzazione”⁴⁸.

Non può essere peraltro dimenticato, che l’amore tra i coniugi, incarnato nella relazione intima è, per sua stessa natura, ordinato verso il suo fine proprio rappresentato dalla procreazione⁴⁹; gli sposi nel patto nuziale, si donano reciprocamente la propria coniugalità feconda che non è destinata a rimanere all’interno della relazione duale ma si fa carne nel più prezioso dei doni: la prole. La generazione dei figli si pone infatti come il proseguimento naturale del rapporto d’amore sponsale “perché è a essa che l’amore si indirizza, rendendo i coniugi compartecipi e cooperatori dell’amore di Dio creatore”⁵⁰.

Fermo restando che il *bonum prolis* sia da considerarsi in *suis principiis*

⁴⁸ **J. M. SERRANO RUIZ**, *La considerazione esistenziale del matrimonio nelle cause canoniche di nullità per incapacità*, in **AA. VV.**, *La centralità della persona nella giurisprudenza coram Serrano*, I, a cura di F. Catozzella, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 242.

⁴⁹ “*Ius vero in corpus, perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem, quod est tradendum ad normam can. 1081 n. 2, suapte natura ita pariter exigit intimam communitatem vitae et amoris coniugalis, quam magnificat Concilium Vaticanum II in Constitutione Gaudium et Spes, n. 48, ut ius ad vitae communionem implicite saltem contineat. Nupturientes, enim, bona matrimonii adipiscunt traditione et acceptatione eiusdem iurium et officiorum, bonum sacramenti nempe, quod firmatur perpetuitate iuris in corpus, bonum fidei, quod tutatur exclusivitate eiusdem iuris, et bonum prolis, quod inducitur ipso iure in corpus; quae omnia consequuntur matrimoniali consensui, quo ideo inter marem et foeminam intima communitas vitae et amoris coniugalis instauratur*”. Una *coram* **DI FELICE**, 25 ottobre 1978, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1979, vol. CIV, pp. 163-164. Tra gli Uditori rotali, v’è chi ritiene che sia da considerarsi essenziale (ovvero misura concreta della capacità psichica al matrimonio) la possibilità di una ordinata e naturale - quanto ai fini, ai modi di esercizio e di permanenza - vita sessuale tra i coniugi [al riguardo, si ricordano, in particolare, due sentenze concernenti, rispettivamente, un caso di impotenza femminile per vaginismo e uno di incapacità di assumere gli obblighi coniugali per frigidity. Si tratta delle decisioni *coram* **SERRANO**, 14 dicembre 1979, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1981, vol. CVI, pp. 31-36, nn. 5-10, e 28 luglio 1981, in *Il Diritto ecclesiastico*, 93 (1982), II, pp. 48-70]. Questa impostazione, senz’altro innovativa, deriva dalla nuova visione dell’antropologia strutturale del matrimonio, che - mutuando una felice espressione - consiste nella *dualità personale*, “tanto ricca di dinamismo interno quanto piena di tensioni e rischi, chiamata a svilupparsi in una intensità e perpetuità assolute, negli alti e nei bassi della passione e della stanchezza”, e che rappresenta, al tempo stesso, la grandezza e la fragilità cristiana e umana del farsi dei due *una caro*. Così **J.M. SERRANO RUIZ**, *Considerazioni introduttive*, in *La centralità della persona*, cit., I, p. 77. Espressione della spiccata sensibilità di Serrano nei confronti della peculiarità e irripetibilità della vicenda matrimoniale è la sua giurisprudenza ampiamente riportata nei tre volumi dell’opera citata.

⁵⁰ **G. BONI**, *Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio*, in “*Iustitia et Iudicium*”, cit., p. 189.



e non nella sua fattuale realizzazione⁵¹, è stata molto discussa, in passato, l'estensione del suo contenuto, ossia se questo fosse da circoscrivere al *bonum physicum* della prole - e dunque al suo mantenimento in vita e alle garanzie della sua sussistenza - o se invece si dovesse estendere anche al *bonum morale* e cioè alla cura e all'educazione dei figli. Una più attenta e approfondita comprensione del significato e dell'importanza della genitorialità - non più limitata al momento generativo - nel matrimonio cristiano⁵² indica questa seconda prospettiva come la più appropriata, al punto che sarebbe possibile ravvisare ipotesi di incapacità a prestare un valido consenso per difetto di una sufficiente maturità di giudizio a carico di coloro che non fossero in grado di percepire, in tutta la loro pienezza, i diritti e i doveri connessi al ruolo genitoriale⁵³. D'altra parte è assodato che quello educativo è per i genitori nel matrimonio cristiano, oltre che un difficile compito, anche un gravissimo obbligo; rimane il problema di

⁵¹ Infatti "[...] i fini dell'istituto matrimoniale, a differenza dell'essenza, [...] connotano l'istituto in astratto e possono di fatto mancare senza che il singolo matrimonio sia nullo". Così **O. FUMAGALLI CARULLI**, *La dimensione spirituale del matrimonio e la sua traduzione giuridica*, in *Ius*, 1980, p. 36, nt. 6.

⁵² Anche ai sensi del combinato disposto dei canoni 1055 § 1 e 226 § 2 il quale afferma: "*Parentes [...] gravissima obligatione tenentur [...] (filios) educandi*".

⁵³ Nella giurisprudenza rotale si danno ormai numerosi esempi di decisioni *pro nullitate* - in questi casi soprattutto per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio - nelle ipotesi della commissione da parte dei genitori di atti gravemente anti-educativi o lesivi della libertà di coscienza o della sfera morale della prole. Cfr. a questo proposito la decisione *coram RAAD* del 20 marzo 1980 (in *Monitor Ecclesiasticus*, 1980, vol. CV, pp. 178-180, nn. 5-8) e anche l'opinione espressa da **J.M. PINTO GOMEZ**, *Incapacitas assumendi onera in novo C.J.C.*, cit., pp. 27-28, secondo il quale si avrebbe incapacità rispetto al *bonum prolis* non solo nel caso dell'impulso coattivo all'esclusione della generazione, attuata attraverso il ricorso coatto alla contraccezione, all'aborto, all'uccisione dei nati, ma anche in quello di un genitore che, dedito a pratiche incestuose, si riveli incapace di avere con i figli un valido rapporto educativo. A favore di un'interpretazione ancor più estensiva del contenuto del *bonum* in oggetto è la decisione *coram STANKIEWICZ*: "[...] *haec autem gravissima obligatio [...] in bonum prolis formaliter sumptum, seu in suis principiis, tanquam elementum constitutivum ipsius matrimonii, intrat*" (decisione del 23 luglio 1981, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1982, vol. CVII, p. 177, n. 4), per cui va conseguentemente ritenuto incapace al matrimonio "*qui [...] incapax est assumendi atque ferendi onus genitum educandi seu promotionis, etiamsi quoad minimum, prolis*". In dottrina si vedano **C. GULLO**, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii* (can. 1095, 1-2 c.j.c), cit., p. 20 ss. e **P.A. BONNET**, *L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali* (can. 1095 n. 3 cic) (con particolare riferimento alla giurisprudenza rotale *coram Pinto*), in *L'incapacitas* (can. 1095) nelle "*sententiae selectae coram Pinto*", cit., p. 56. Approfonditamente per quanto attiene la dimensione della genitorialità nel connubio cristiano, cfr. **I. ZUANAZZI**, *Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: la filiazione*, in **AA. VV.**, *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 180 ss.



determinarne il contenuto essenziale al fine di rapportarlo alla capacità dei nubenti di intenderlo e volerlo (o di assumerlo)⁵⁴.

Da ultimo e a completamento dell'analisi relativa alle obbligazioni essenziali del matrimonio rapportate alla *discretio iudicii*, non può esser tralasciato un riferimento a quello che - alla luce del nuovo dato normativo - deve essere considerato un fine istituzionale del matrimonio, ossia il *bonum coniugum*⁵⁵. La ben nota accentuazione della visione personalistica

⁵⁴ Senza dubbio, uno degli elementi essenziali della *educatio prolis* è la capacità di trasmettere ai figli quel bagaglio di principi etici che consenta agli stessi una crescita morale adeguata all'armonico e pacifico inserimento nella società, dalla quale resterebbe tuttavia esclusa, ai fini della valutazione della validità del matrimonio, l'educazione religiosa.

⁵⁵ È stato sottolineato come l'inserimento di questo *bonum* nel testo normativo del can. 1055 § 1 del nuovo codice, sia conseguenza logica del cambio di prospettiva - da oggettivistica a soggettivistica - nella considerazione del matrimonio. Tuttavia, anche su questo punto non c'è, in dottrina identità di vedute: accanto a chi lo intende come un nuovo *bonum*, estraneo allo schema della tradizione agostiniana (cfr. **J. GOTI ORDEÑANA**, *Observaciones al nuevo can. 1055 § 1*, in *Revista española de derecho canónico*, 1984, p. 285 ss.), v'è, al contrario, chi lo considera un bene di portata più ampia sebbene non dissimile a quella degli altri *bona matrimonii* che in esso verrebbero tutti ricompresi (questa è l'opinione espressa fra gli altri da **U. NAVARRETE**, *Problemi sull'autonomia dei capi di nullità*, cit., p. 113 ss.). Non mancano peraltro coloro che focalizzando l'attenzione sul momento consensuale vogliono l'*ordinatio ad bonum coniugum* assimilabile alla categoria romanistica dell'*honor matrimonii*, coincidente con la volontà di fare del coniuge il consorte partecipe della propria condizione di vita, tanto che il *bonum coniugum* può esser considerato quale proprietà essenziale della relazione matrimoniale (cfr. **P.A. BONNET**, *Comunione di vita, "ordinatio ad bonum coniugum" e "honor matrimonii"*, in *Il Diritto ecclesiastico* 93 (1982), II, p. 538 ss. Si veda inoltre, dello stesso Autore, *Il bonum coniugum e l'ordinatio ad bonum coniugum, prospettazioni peculiari dell'unidualismo della relazione matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Il bonum coniugum. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, in specie p. 40 ss.).

Preme inoltre rammentare l'opinione di chi coglie nella sua pienezza la portata profondamente innovatrice del *bonum coniugum* nella nuova concezione del matrimonio canonico. "La materiale *deditio* delle persone, divenuta relazione interconiugale per la consapevolezza formale dell'essere voluta all'interno dell'istituto matrimoniale, costituisce il *consortium totius vitae*: e questo è ordinato, *natura sua*, al bene dei coniugi [...]". Così **R. BERTOLINO**, *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 67. Nella sua approfondita riflessione, l'Autore dimostra come non il *bonum coniugum* di per sé considerato costituisca l'*aliquid elementum essenziale* oggetto del consenso, quanto piuttosto il *bonum coniugum* "[...] in principio suo, quanto a dire nella *ordinatio* della relazione interpersonale, matrimonialmente voluta" e finalizzata alla realizzazione della vera coniugalità che deve "[...] accompagnare - indispensabilmente e irripetibilmente - la *deditio-acceptatio* che fa il matrimonio cristiano".

La prospettiva personalistica, connotata tra l'altro anche dalle molteplici e rilevanti valenze culturali, pare essere un'impostazione condivisa anche da taluna giurisprudenza rotale e in particolare si trova ribadita in alcune decisioni *coram ANNÈ*, tra le quali la



del vincolo coniugale assieme all'accresciuta considerazione della dignità dell'uomo e della sua libertà operata dal nuovo corso ecclesologico, successivo al Vaticano II e, per molti aspetti, recepito nella codificazione del 1983, impone di dar contenuto (ben s'intende un contenuto giuridico) - sia dal punto di vista strettamente consensuale sia da quello più propriamente adempitivo - a un'incapacità che si riflette su ambiti decisamente complessi quali quelli che caratterizzano i rapporti interpersonali⁵⁶.

Da questo punto di vista anche la terminologia non aiuta: quella molto ricca ma precipuamente descrittiva usata dal Concilio e in seguito anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è assai resistente a una traduzione giuridica dei suoi contenuti, poiché quest'ultima finisce inevitabilmente per impoverirne il portato. Ove si discorra, dunque, di *bonum coniugum*, di *vitae consortium*, di *ius ad communionem vitae et amoris*, si attribuisce la nota dell'essenzialità a quel complesso variegato di diritti e doveri sottesi allo stesso concetto di consorzio di vita ordinato al bene dei coniugi e destinati ad arricchire e meglio specificare il diritto-dovere fondamentale all'instaurazione di un vero legame intra e interpersonale tra i coniugi.

Rimangono tuttavia alcune perplessità per quanto concerne la specificazione analitica degli elementi che danno corpo da un lato ai diritti e dall'altro ai corrispettivi doveri essenziali del rapporto tipicamente matrimoniale.

È ovvio che per tentarne una precisazione occorre focalizzare l'attenzione non solo sul piano dell'oggetto formale del consenso (la costituzione del matrimonio) ma anche su quello dell'oggetto materiale dello stesso (le persone)⁵⁷: ecco che, nella prospettiva indicata, dell'elemento

famosa e più volte citata *Marianopolitana*, 25 febbraio 1969, la decisione 4 dicembre 1975, in *Ephemerides iuris canonici*, 1977, vol. XXXIII, p. 176, n. 18, e la decisione *coram SERRANO* del 18 novembre 1977 in *Ephemerides iuris canonici*, 1978, vol. XXXIV, p. 350, n. 12.

⁵⁶ Rileva la difficoltà e le perplessità presenti in dottrina e in giurisprudenza qualora ci si accinga a dare una delimitazione strettamente giuridica ai rapporti tipici dello stato coniugale **M.F. POMPEDDA**, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice Canonico*, cit, pp. 112-113. In questo senso, in giurisprudenza, si veda una *coram MCKAY*, 19 maggio 2005, in *R.R.Dec.*, vol. XCVII, p. 239, n. 10. Per la difficoltà di delineare con certezza la fisionomia del *bonum coniugum*, ancora non sono numerose le sentenze della Rota Romana che lo abbiano concordato come *dubium*. Con riferimento all'incapacità si possono rammentare le decisioni (in *R.R.Dec.*) *coram HUOT*, 2 ottobre 1986, vol. LXXVIII, p. 507; *coram BRUNO*, 23 febbraio 1990, vol. LXXXII, p. 140; *coram BURKE*, 26 marzo 1998, vol. XC, p. 275. Tutte e tre le sentenze citate rispondono *negative* al capo di nullità concordato.

⁵⁷ Cfr. **R. BERTOLINO**, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, cit., p. 66. È pure favorevole all'accennata distinzione tra oggetto formale e oggetto materiale del consenso come a quella tra consenso-oggetto e consenso-soggetto, che aiuta a chiarire i termini della



consortium o communio vitae (che sotto il profilo dell'oggetto formale individua la comunanza di destino tra due persone nella loro perfetta uguaglianza e pari dignità) si può tentare una traduzione in termini più personalistici che ponga l'accento sull'ineliminabile contributo individuale alla costruzione dell'unione consorziale.

In sostanza, appare evidente la difficoltà, non tanto di penetrare il significato di principi di così ampia portata quanto di procedere a una decodificazione in termini tecnici, ossia una sorta di conciliazione tra la loro ineliminabile tensione verso la sfera metagiuridica e la dimensione giuridica nella quale è, purtuttavia, necessario imbrigliarli. Se da un lato pare potersi affermare - e ciò con l'unanime giurisprudenza - che *iura et officia matrimonialia essentialia* sono in primo luogo gli obblighi e i diritti che derivano o, comunque, si riconnettono a quelli che per antichissima tradizione teologico-giuridica sono chiamati i *bona matrimonii* - prole, fedeltà e perpetuità del vincolo - e in secondo luogo i rapporti a contenuto reciprocamente obbligatorio che sostanziano il *ius ad vitae communionem* e il *bonum coniugum*, per contro non si può non sottolineare come nel caso dei diritti e obblighi che connotano il consorzio di vita e amore coniugale o la relazione interpersonale tra coniugi, ci si muova in un ambito assai evanescente e dal punto di vista del contenuto e sotto il profilo della formulazione giuridica⁵⁸.

Lo stesso riferimento legislativo al reciproco dono di sé tra i coniugi (*sese tradere*), appunto designando l'oggetto materiale del rapporto di donazione⁵⁹, lascia intravedere la vastità della dimensione personalistica a essa sottesa e solo accennata dal successivo riferimento allo scopo di tale mutuo scambio (*ad constituendum matrimonium*).

questione senza ledere l'intima unità della persona umana e della sua condotta **M.F. POMPEDDA**, *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza nella malattia mentale e il matrimonio*, in *Studi di diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 147 ss.

⁵⁸ Lamenta una certa approssimazione e atecnicità della ricerca finora svolta al riguardo da parte di dottrina e giurisprudenza, **M.F. POMPEDDA**, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice Canonico*, cit., p. 112: "Sembra [...] sia finora mancata una appropriata indagine giuridica perché si sono inconsapevolmente assunti e fatti propri dagli operatori del diritto dei concetti puramente psicologici, anzi talora derivati da una scienza psicologica non sempre consona ai principi fondamentali dell'antropologia cristiana [...] Comunque deve essere chiaro che i criteri psicologici non necessariamente coincidono con quelli giuridici [...]".

⁵⁹ La mutua e totale donazione del sé all'altro che sola, quale atto d'amore sponsale, assicura di "elevare la relazione tra uomo e donna a relazione tra persone, più precisamente tra coniugi, in pienezza di valori, dignità e di ricchezza contenutistica [...]". Così **R. BERTOLINO**, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, cit., p. 59.



Occorre, dunque, riconoscere che inserire - come è d'uopo - tra gli *iura et officia essentialia* del matrimonio il diritto-dovere reciproco a una comunione di vita e amore significa fare riferimento ai contenuti di una relazione marcatamente interpersonale e alla relativa capacità di comprenderne l'essenza e volerne la realizzazione da parte del nubente. Non pare, di conseguenza, azzardato assimilare, sotto questo profilo, la *discretio iudicii* alla capacità di intendere e scegliere il superamento della sfera egoistica dell'io nella tensione, generosa e responsabile, verso la persona della comparte con la consapevolezza della sua alterità della sua pari dignità assieme a quella della stabilità (se non proprio della perpetuità) dell'unione consorziale⁶⁰. È chiaro come questa visione del rapporto coniugale e degli impegni che lo accompagnano, abbia un contenuto assai più vasto e ontologicamente dissimile dall'impegno formale degli sposi a un aiuto materiale fra loro o alla sedazione della pulsione sessuale, e faccia piuttosto riferimento alla globalità dell'essere umano che scopre la profondità, la piena dimensione della sua spiritualità e della sua scelta di coniugalità nell'amoroso e sollecito voler "sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile *consortium vitae*"⁶¹.

⁶⁰ Sulla rilevanza giuridica del *bonum coniugum* in materia di incapacità *ex can.* 1095, §§ 2 e 3, si veda ancora **R. BERTOLINO**, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, cit., p. 128. Il tema è ampiamente trattato, sotto differenti profili, dal cardinale **G. VERSALDI**, *L'incapacità al bonum coniugum: prospettiva antropologica*, e da **C. BARBIERI**, *L'incapacità al bonum coniugum: profili psichiatrici*, entrambi in **AA. VV.**, *Il bonum coniugum. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico*, cit., rispettivamente pp. 195 ss. e 213 ss.

⁶¹ **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, 21 gennaio 1999, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1999, pp. 622-627, n. 3.